



OSSERVATORIO SUL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E DIRITTI UMANI N. 5/2022

1. RIANNODARE LE FILA: L'ECCEZIONE UMANITARIA ALL'IMMUNITÀ GIURISDIZIONALE DEGLI STATI NELL'ORDINANZA N. 39391 DEL 2021 DELLA CORTE DI CASSAZIONE

1. *Il caso oggetto della pronuncia della Corte di Cassazione.*

Con l'[ordinanza n. 39391 del 10 dicembre 2021](#) della prima sezione civile, la Suprema Corte di cassazione ha nuovamente trattato il tema dell'eccezione umanitaria all'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione civile. La *vexata quaestio*, se possano le gravi violazioni dei diritti umani ovvero l'inosservanza di norme internazionali di *ius cogens* escludere l'immunità giurisdizionale dello Stato, si è posta relativamente al riconoscimento di una sentenza statunitense, pronunciata il 22 ottobre 2012, che ha condannato la Repubblica dell'Iran al risarcimento dei danni in favore degli eredi delle vittime degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001, in ragione del supporto fornito dal paese agli attentatori.

La Corte d'appello di Roma aveva rigettato la domanda di riconoscimento di detta sentenza ai sensi dell'art. 64, lettere a) e g), della l. n. 218 del 1995 ritenendo, per un verso, la norma giurisdizionale statunitense, il paragrafo 1605 del *Foreign Sovereign Immunities Act* (FSIA), difforme dai principi propri dell'ordinamento italiano in materia di competenza giurisdizionale, poiché derogatoria rispetto alla prerogativa dell'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile; per altro verso, che la pronuncia americana determinerebbe effetti contrari all'ordine pubblico. Ciò in quanto la cosiddetta *terrorism exception*, prevista dall'FSIA, opera rispetto agli Stati unilateralmente designati dal governo statunitense quali *sponsor* di organizzazioni terroristiche al tempo in cui l'atto terroristico sia stato commesso e, dunque, mediante una presunzione assoluta di colpevolezza. Inoltre, circa l'azionabilità innanzi al foro statunitense delle pretese risarcitorie relative ad atti terroristici, prevista per i soli cittadini americani, la Corte territoriale aveva valutato contraria all'ordine pubblico internazionale l'esclusione dei cittadini stranieri dall'accesso alla giurisdizione.

Nel cassare l'ordinanza negativa di prima istanza, la Suprema Corte ha argomentato anzitutto sulla compatibilità del riconoscimento della sentenza statunitense con l'ordine pubblico e, richiamando la già cospicua giurisprudenza sul punto, ha riaffermato che, conformemente al dato letterale dell'articolo 64, lettera g), della l. n. 218 del 1995, la valutazione del giudice ha ad oggetto non già il contenuto del provvedimento da riconoscere e, dunque, la sua congruità sul piano giuridico, quanto piuttosto gli effetti che l'eventuale riconoscimento produrrebbe nell'ordinamento italiano. Nella fattispecie in commento, non rileva che la normativa straniera preveda una forma di responsabilità presuntiva in capo agli Stati *sponsor* del terrorismo, né che ciò possa determinare un'attenuazione dell'onere

probatorio, atteso che tali aspetti non concernono gli effetti che la sentenza statunitense determinerebbe nell'ordinamento interno all'esito del riconoscimento, quanto piuttosto l'*iter* giuridico che ha condotto il giudice statunitense alla pronuncia del provvedimento.

Sulla scorta della nota pronuncia costituzionale n. 238 del 2014, la Corte di cassazione ha affrontato quindi la questione della non operatività dell'immunità giurisdizionale dello Stato in presenza dei cosiddetti *delicta imperii*, quale criterio valutativo della corrispondenza dei criteri sulla cui base il giudice straniero ha esercitato la propria giurisdizione rispetto a quelli vigenti nell'ordinamento italiano, ai sensi dell'articolo 64, lettera a), della l. n. 218 del 1995. Posto che, nella fattispecie oggetto di ricorso, la giurisdizione americana si fonda sull'eccezione all'immunità dalla giurisdizione civile dello Stato, così come definita dal citato FSIA, la Suprema Corte ha ritenuto la norma statunitense espressione del medesimo orientamento costituzionale italiano, relativamente all'esclusione dell'immunità statale in presenza di atti sovrani lesivi della dignità umana, da tempo accolto nell'ordinamento italiano e dirimente nella determinazione della giurisdizione italiana in casi analoghi. In altre parole, la Corte di cassazione ha considerato che ben avrebbe potuto il giudice italiano avere cognizione della fattispecie controversa, data la sovrapponibilità della *terrorism exception*, prevista dall'ordinamento statunitense, alla giurisprudenza italiana, financo costituzionale, in tema d'immunità giurisdizionale dello Stato, oltre che per l'evidente rilievo globale dell'attentato alle Torri Gemelle del 2001.

Infine, la Suprema Corte ha ribadito che, come già statuito a Sezioni Unite (sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, del 7 febbraio 2017, n. 16601, *Axo Sport S.p.a. c. Nosa Inc.*), eventuali danni punitivi, che nella fattispecie oggetto di ricorso costituivano un segmento della riparazione riconosciuta nella pronuncia statunitense, non sarebbero in linea di principio incompatibili con l'ordine pubblico internazionale, in ragione delle funzioni sanzionatorie e di deterrenza immanenti alla responsabilità civile. Ciò a condizione che la pronuncia, di cui si richiede il riconoscimento nell'ordinamento interno, sia stata resa in forza di norme che tipizzino l'ipotesi di condanna e ne delimitino la quantificazione, onde garantirne la prevedibilità.

2. Il recupero della giurisprudenza anteriore al caso *Germania c. Italia* alla luce della sentenza costituzionale n. 238 del 2014

Se, con riguardo al limite posto al riconoscimento delle sentenze straniere nell'ordinamento italiano dall'articolo 64, lettera g), della l. n. 218 del 1995, l'ordinanza in commento risulta scarsamente problematica, di altro tenore è la valutazione in ordine alla coerenza delle motivazioni svolte dalla Suprema Corte circa l'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile con il diritto internazionale consuetudinario.

La Cassazione si è infatti limitata a porre la giurisprudenza interna a suffragio dell'eccezione umanitaria all'immunità, prendendo anzitutto le mosse della sentenza n. 14199 del 2008, pronunciata a Sezioni Unite: vi si enucleava difatti il diniego dell'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione civile in presenza di condotte statuali riconducibili a crimini internazionali, in ragione della lesione della dignità umana quale valore universale e superiore all'interesse del singolo Stato. Questo orientamento trae origine dal più risalente caso *Ferrini* (Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, dell'11 marzo 2004 n. 5044, *Ferrini c. Germania*), sul quale autorevole dottrina non si era riservata di osservare una tendenza trasformativa del diritto internazionale consuetudinario da parte dei giudici nazionali (C. FOCARELLI, *Denying Foreign State Immunity for Commission of International Crimes:*

The Ferrini Decision, in *Int. Comp. Law Quart.*, 2005, pp. 955-957). Non a caso, la Corte di cassazione ha richiamato altresì l'ordinanza n. 14201 del 2008, anch'essa pronunciata a Sezioni Unite, onde rimarcare ulteriormente il carattere di principio fondante, tanto per l'ordinamento interno quanto per quello internazionale, del rispetto dei diritti inviolabili della persona umana, sino a risultare prevalente ove in conflitto con altri principi di diritto internazionale eventualmente confliggenti. È tuttavia il caso di osservare che, nella giurisprudenza poc'anzi menzionata, la stessa Suprema Corte aveva negato l'emersione nel diritto internazionale dell'eccezione umanitaria all'immunità giurisdizionale degli Stati, pur ritenuta in via di formazione, tanto da affermare «che non esista, allo stato una sicura ed esplicita consuetudine internazionale per cui il principio della immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione civile per gli atti dal medesimo compiuti iure imperii [...] possa ritenersi derogato a fronte di atti di gravità tale da configurarsi come crimini contro l'umanità» (ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, del 29 maggio 2008, n. 14201, quarto “considerato”).

D'altro canto, l'orientamento sin qui descritto risulterebbe *a fortiori* fondato, secondo quanto motivato nell'ordinanza in commento, proprio in ragione della citata giurisprudenza costituzionale in materia d'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile (sentenza della Corte costituzionale del 22 ottobre 2014, n. 238). Infatti, la Corte di cassazione ribadisce che, nell'ordinamento italiano, in virtù della natura cogente dei valori universali di libertà e dignità della persona umana, gli atti *iure imperii* che si traducano in una violazione di tali valori escluderebbe l'operatività dell'immunità giurisdizionale degli Stati, senza che ciò ne contraddica di per sé il rango di norma consuetudinaria di diritto internazionale.

La Suprema Corte ha dunque evitato di porre apoditticamente la questione circa l'esistenza o meno di un'eccezione umanitaria all'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione civile nel diritto internazionale consuetudinario. Piuttosto, parrebbe aver tentato di ritrovare una continuità logico-giuridica tra l'orientamento originariamente emerso nel caso *Ferrini* e la successiva giurisprudenza costituzionale in materia, sebbene i due filoni interpretativi si fondino, rispettivamente, sul diritto internazionale consuetudinario e sulla primazia dei diritti fondamentali nell'ordinamento costituzionale italiano, come del resto già osservato in dottrina riguardo pronunce antecedenti della medesima Corte (G. BOGGERO, *The Legal Implications of Sentenza No. 238/2014 by Italy's Constitutional Court*, in *Heid. Jour. Int. Law*, 2017, pp. 216-217, S. LAW, V. RICHARD, E. STOPPIONI, M. MANTOVANI, [The Aftermath of the 9/11 Litigation: Enforcing the US Hostile Judgments in Europe](#), in *Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law Research Paper Series*, 2020, p. 32; si vedano sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 21 gennaio 2014, n. 1136; ordinanza della Suprema Corte di Cassazione del 21 febbraio 2013 n. 4284; sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 30 maggio 2012, n. 32139).

Infatti, nel caso *Ferrini* la Cassazione aveva rintracciato la causa escludente dell'operatività dell'immunità dalla giurisdizione civile dello Stato straniero, quale mera norma internazionale consuetudinaria, nella violazione di norme di *ius cogens* insita in talune condotte *iure imperii* (sentenza della Corte Suprema di Cassazione, *Ferrini c. Germania*, par. 9. Si vedano P. DE SENA, F. DE VITTOR, [State Immunity and Human Rights: The Italian Supreme Court Decision on the Ferrini Case](#), in *Eur. Jour. Int. Law*, 2005, pp. 100-103, C. TOMUSCHAT, *L'immunité des Etats en cas de violations graves des droits de l'homme*, in *Rev. gén. dr. int. pub.*, 2005, pp. 65 e ss., C. FOCARELLI, *I limiti dello jus cogens nella giurisprudenza più recente*, in *Riv. Dir. int.*, 2007, pp. 643-645, A. GATTINI, *The Dispute on Jurisdictional Immunities of the State before the ICJ: Is the Time Ripe for a Change of the Law*, in *Leid. jour. Int. Law*, 2011, p. 178, F. MARONGIU

BUONAIUTI, *Azioni risarcitorie per la commissione di crimini internazionali ed immunità degli Stati dalla giurisdizione: la controversia tra la Germania e l'Italia innanzi alla Corte internazionale di giustizia*, in *Dir. uomo. dir. int.*, 2011, pp.232 ss.).

Al contrario, nella sentenza costituzionale n. 238 del 2014, lungi dallo scrutinare la norma di diritto internazionale consuetudinario sull'immunità giurisdizionale dello Stato straniero (*ibidem*, par. 3.1), come interpretata dalla giurisprudenza della Corte internazionale di Giustizia (sentenza della Corte internazionale di Giustizia del 3 febbraio 2012, *Germania c. Italia*), i Giudici costituzionali ne avevano tuttavia escluso l'operatività nell'ordinamento interno ove in conflitto con principi fondamentali della Costituzione, quale quello alla tutela giurisdizionale dei diritti inviolabili della persona umana emergente da una lettura in combinato disposto dagli artt. 2 e 24 Cost. (sentenza della Corte costituzionale del 10 ottobre 2014, n. 238, par. 3.4 e 3.5, su cui si vedano A. RUGGERI, *La Corte aziona l'arma dei "controlimiti" e, facendo un uso alquanto singolare delle categorie processuali, sbarra le porte all'ingresso in ambito interno di norma internazionale consuetudinaria (a margine di Corte cost. n. 238 del 2014)*, in *Consulta OnLine*, 2014, pp. 7-8; P. PALCHETTI, *Can State action on behalf of victims be an alternative to individual access to justice in case of grave breaches of human rights?*, in *It. YB. Int. Law Online*, 2015, pp 54-55, M. E. GENNUSA, *Constitutionalising the International Legal Order through Case Law - Judgment No. 238/2014 from the Italian Constitutional Court*, in *Cambridge Journal of International and Comparative Law*, 2016, pp. 148-149, R. PAVONI, *Simoncioni v. Germany*, in *Am. Jour. Int. Law*, 2015, p. 402, C. FOCARELLI, [State Immunity and Serious Violations of Human Rights: Judgment No. 238 of 2014 of the Italian Constitutional Court Seven Years on](#), in *The Italian Review of International and Comparative Law*, 2021, pp. 33-36).

In altri termini, nella ricostruzione della giurisprudenza successiva al caso *Ferrini*, tuttavia mai evocato esplicitamente, la Cassazione ha enunciato, in maniera chiara, la natura di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale del rispetto dei diritti inviolabili della persona, sicché norme consuetudinarie, quali l'immunità statale dalla giurisdizione straniera, ne risulterebbero conformate e, pertanto, non opererebbero in presenza di condotte qualificabili come *delicta imperii*. Si ripropone pertanto un'interpretazione del diritto internazionale consuetudinario non aderente al principio di conformità e, dunque, non in linea con la giurisprudenza della Corte internazionale di Giustizia, paradossalmente ponendovi a conforto proprio quella giurisprudenza costituzionale che prendeva le mosse esattamente dall'accettazione dell'opposta interpretazione della norma internazionale resa nel caso *Germania c. Italia*, per poi escluderne tuttavia l'operatività nell'ordinamento italiano.

3. La lettura della Suprema Corte di Cassazione della teoria "limitata" dell'immunità giurisdizionale dello Stato straniero

Nell'ordinanza in commento, i due orientamenti richiamati sembrano viceversa coesistere ed ibridarsi. Si pensi, ad esempio, al ricorso alla categoria dei *delicta imperii*, intesi dalla Suprema Corte quali, *verbatim*, «*crimini compiuti in violazione di norme internazionali cogenti e lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali*» (ordinanza della Suprema Corte di cassazione, Sezione Prima, del 10 dicembre 2021, n. 39391, par. VII), e che tuttavia escluderebbero l'operatività dell'immunità giurisdizionale; ciò non tanto poiché si tratterebbe di violazioni di norme di *ius cogens*, bensì in forza della citata giurisprudenza costituzionale e, dunque, in ragione del primato dei principi cardine della Costituzione rispetto alla norma consuetudinaria internazionale. In quest'ottica potrebbe forse comprendersi la *ratio* seguita dalla Cassazione, quantunque si sia guardata, come osservato in

dottrina (D. GRECO, [Italy and the Enforcement of Foreign Judgments on Third States' Tort Liability for Sponsoring Terrorism](#), in *The Italian Review of International and Comparative Law*, 2022, pp. 135-136), dall'argomentare in ordine alla qualificazione degli atti di terrorismo quali violazioni di norme di *ius cogens*.

Inoltre, la Suprema Corte reputa che «il medesimo principio di immunità sia stato ordinariamente considerato nella suddetta portata condizionata anche dalla prassi internazionale, con applicazione limitata ai soli atti compiuti dagli stati iure imperii secondo l'accezione ristretta che è propria di questo termine (v. già C. giust. 19-7-2012, causa C-154/11, *Mabamdia*), la quale allude agli atti di governo» (ordinanza della Suprema Corte di cassazione, Sezione Prima, del 10 dicembre 2021, n. 39391, par. XI). Posto che, invero, nel caso *Mabamdia* non sembrerebbe darsi un'interpretazione difforme dalla tradizionale teoria "limitata" dell'immunità, quanto piuttosto in linea con la ben nota distinzione tra *acta iure imperii* ed *acta iure gestionis* (si veda, sentenza della Corte di Giustizia del 19 luglio 2012, Causa C-154/11, *Ahmed Mabamdia c. Repubblica algerina democratica e popolare*, par. 55 e 56), la Cassazione parrebbe qui alludere implicitamente alla tesi minoritaria, esplicitata appassionatamente dal giudice Cançado Trindade nel caso *Germania c. Italia*, secondo cui i crimini contro l'umanità non possono considerarsi né atti *iure gestionis* né atti sovrani, bensì *delicta imperii* (Corte internazionale di giustizia, sentenza del 3 febbraio 2012, *Germania c. Italia*, Dissenting opinion of Judge Cançado Trindade, par. 178).

Nel fornire una definizione della teoria "limitata" dell'immunità giurisdizionale degli Stati, la Corte di cassazione sembrerebbe così discostarsi dalla sua accezione tradizionale, fondata sulla distinzione tra *acta iure imperii*, intesi quali atti espressione della potestà d'imperio statale e, pertanto, esclusi dalla giurisdizione, ed *acta iure gestionis*, quali atti posti in essere dallo Stato al pari di un privato ed esenti da immunità. Piuttosto, l'orientamento della Suprema Corte pare voler superare tale dicotomia, elidendo gli atti *iure privatorum* e limitandosi a circoscrivere l'operatività dell'immunità giurisdizionale dello Stato straniero alla sola categoria degli atti posti in essere (o compiuti) nell'esercizio della sovranità statale. Ciò risulta evidente se si considera, in particolare, il rinvio alla sentenza n. 28180 del 2020, pronunciata a Sezioni Unite, ove si sostiene che, *verbatim*, «[l]a nozione di immunità rileva solo quando la controversia riguardi "atti di sovranità compiuti iure imperii", per modo che, contemporaneamente e di contro, ogni affermazione di immunità deve essere esclusa tutte le volte in cui la domanda verta su atti (ovvero sulle conseguenze di atti) che in quella specifica nozione non rientrino» (sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, del 10 dicembre 2020, n. 28180, par. X).

Sebbene in prima istanza questa puntualizzazione possa apparire al più una diversa esplicitazione della medesima teoria "limitata" dell'immunità, essa sembra tuttavia operare un rovesciamento del noto principio *par in parem non habet iudicium* e, dunque, della natura residuale dell'esclusione dell'immunità giurisdizionale degli Stati, funzionale all'ulteriore limitazione del principio in ragione dell'eccezione umanitaria; conseguentemente, la Corte di cassazione ha ravvisato che l'immunità incontrerebbe il limite del principio del primato assoluto dei diritti umani. Tale argomentazione risulta tuttavia scevra del conforto della prassi internazionale, determinando perciò una ridefinizione della teoria "limitata" dell'immunità giurisdizionale degli Stati in termini ulteriormente restrittivi, affatto coerenti con il diritto internazionale consuetudinario.

4. *Notazioni conclusive sul contributo della giurisprudenza italiana all'evoluzione della norma consuetudinaria di diritto internazionale relativa all'immunità giurisdizionale dello Stato straniero*

L'orientamento giurisprudenziale sin qui descritto sembrerebbe rivelare una rinnovata funzione formatrice del diritto internazionale da parte delle corti nazionali. Come peraltro già osservato in dottrina rispetto alla più risalente giurisprudenza in tema d'immunità giurisdizionale dello Stato straniero, nel caso in commento lo *ius cogens*, pur non producendo effetti derogatori illimitati, assolve una funzione promozionale, cioè contribuisce alla formazione dell'*opinio iuris sive necessitatis* indispensabile per l'affermarsi di una norma consuetudinaria. In altri termini, nell'ottica della Suprema Corte, lo *ius cogens* consentirebbe ad un tempo di superare ed indirizzare la prassi statale, così da trasformare il diritto internazionale vigente secondo i valori universali propri della comunità internazionale (C. FOCARELLI, *I limiti dello jus cogens*, cit., pp. 648, 638). Anziché procedere dall'esigenza di giustizia, cui il diritto internazionale attuale non parrebbe rispondere adeguatamente, e che implicherebbe uno scostamento unilaterale dalla prassi, onde persuadere gli altri Stati a conformarsi a tale nuovo indirizzo e formare così una nuova consuetudine di diritto internazionale (C. FOCARELLI, *Diniego dell'immunità giurisdizionale degli stati stranieri per crimini, jus cogens e dinamica del diritto internazionale*, in *Riv. dir. int.*, 2008, pp. 756-757), la Cassazione scherma le proprie argomentazioni dietro l'egida della superiore giurisprudenza costituzionale, trovando conforto nella sovrapponibilità tra norme di *ius cogens* e principi fondamentali della Costituzione. Può allora apparire opportuno dare conto succintamente di due casi, tra loro di segno opposto, decisi da corti straniere e relativi all'immunità giurisdizionale degli Stati stranieri, entrambi riconducibili al filone interpretativo della giurisprudenza italiana in materia.

Nel marzo del 2019, il *Tribunal d'arrondissement du Luxembourg* ha negato il riconoscimento di alcune pronunce statunitensi relative al risarcimento dei familiari delle vittime degli attentati dell'11 settembre 2001, tra cui anche una sentenza relativa ad una vicenda parallela a quella oggetto dell'ordinanza in esame, ritenendo che ogni eccezione nella prassi all'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati debba valutarsi restrittivamente e conformandosi all'interpretazione data della norma consuetudinaria nel caso *Germania c. Italia*. I giudici lussemburghesi hanno quindi negato che la violazione di norme di *ius cogens* sia una causa escludente dell'immunità giurisdizionale dello Stato straniero (sentenza del *Tribunal d'arrondissement* del Lussemburgo del 27 marzo 2019, n. 177266; si veda S. LAW, V. RICHARD, E. STOPPIONI, M. MANTOVANI, *The Aftermath of the 9/11 Litigation*, cit., pp. 21-27).

Per converso, è parimenti degna di nota la sentenza resa, nel gennaio del 2021, dalla Corte distrettuale di Seoul relativamente al caso delle cosiddette *comfort women*, donne coreane ridotte in schiavitù dall'Impero del Giappone e vittime di sfruttamento della prostituzione nel corso della Seconda Guerra Mondiale (sentenza della *Seoul Central District Court* dell'8 gennaio 2021, n. 2016 Ga-Hap 505092, *Hee Nam Yoo v. Japan*). I giudici coreani hanno escluso l'immunità statale dalla giurisdizione straniera e, conseguentemente, condannato il Giappone al risarcimento delle vittime, adottando due linee interpretative della norma internazionale in continuità con gli orientamenti emersi, in Italia, e nel caso *Ferrini* e nella sentenza costituzionale n. 238 del 2014. Infatti, la Corte distrettuale ha ritenuto, per un verso, che la commissione di crimini contro l'umanità costituisca un'eccezione alla regola generale dell'immunità degli Stati esteri per *acta iure imperii* e, per altro verso, che il diritto all'accesso a un giudice si ponga, nel sistema costituzionale coreano, quale principio cardine, con ciò escludendo l'operatività della norma internazionale sull'immunità, in presenza, come nel caso di specie, di crimini particolarmente lesivi (A. BUFALINI, *Immunità degli Stati dalla giurisdizione e negoziazioni fra Stati: sulla vicenda delle comfort women coreane*, in *Dir. uomo. dir. int.*, 2021, p. 702).

Le due opposte tendenze di cui si dà conto possono, in conclusione, far condividere la posizione di chi, in dottrina, sostiene che la questione circa l'eccezione umanitaria all'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati non si possa agilmente liquidare sulla base di un rigido formalismo teorico (R. PAVONI, [Germany versus Italy reloaded: Whither a human rights limitation to State immunity?](#), in *Questions of International Law*, 2022, pp. 19 ss.). Ciò anche in ragione di quanto enucleato agli articoli 40 e 41 del Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato, circa la configurabilità della responsabilità statale in presenza di una violazione sistematica ed evidente di obblighi derivanti da norme imperative di diritto internazionale generale, nonché alle conseguenze che ne discendono, in special modo in ordine alla non riconoscibilità, da parte degli Stati e, dunque, *erga omnes*, della situazione che ne consegue (J. CRAWFORD, *The International Law Commission's Articles on State Responsibility. Introduction, Text and Commentaries*, Cambridge, 2002, pp. 245-253). D'altra parte, pare difficile, ad oggi, sostenere che si sia innanzi ad un netto superamento della classica teoria "limitata" dell'immunità. Sullo sfondo, permangono le perplessità sull'effettività delle ricadute che discenderebbero dall'affermarsi dell'eccezione umanitaria, in special modo relativamente all'esecuzione delle sentenze di condanna a risarcimenti su beni dello Stato straniero.

FRANCESCO D'AMARIO